

Ultimo aggiornamento con D.C.C. 13 del 25.02.2022

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 2, della Costituzione, nonché degli articoli 7 e 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Indice

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Dell'entrata in carica Art. 3 - Della prima adunanza
- Art. 4 - Della sede delle adunanze
- Art. 4/bis - Disciplina delle sedute in videoconferenza
- Art. 5 - Della presidenza del Consiglio comunale
- Art. 6 - Delle tipologie di adunanza
- Art. 7 - Della convocazione dell'adunanza
- Art. 8 - Degli adempimenti conseguenti alla convocazione
- Art. 9 - Della partecipazione pubblica alle sedute
- Art. 9/bis - Registrazioni delle riunioni in presenza dell'Assemblea e diffusione della medesima
- Art. 10 - Della validità delle sedute
- Art. 11 - Dei verbali dell'adunanza
- Art. 12 - Della polizia delle sedute
- Art. 13 - Dell'apertura della seduta
- Art. 14 - Della chiusura delle sedute
- Art. 15 - Dell'organizzazione della discussione e della priorità d'ordine degli interventi
- Art. 16 - Dell'inversione dell'ordine del giorno
- Art. 17 - Delle proposte di non passare alla trattazione di un punto dell'ordine del giorno
- Art. 18 - Dei richiami al Regolamento
- Art. 19 - Della relazione al Consiglio
- Art. 20 - Degli emendamenti
- Art. 21 - Degli interventi in discussione generale
- Art. 22 - Della modalità di votazione in generale
- Art. 23 - Delle procedure di votazione
- Art. 24 - Dell'attività ispettiva in generale
- Art. 25 - Delle raccomandazioni
- Art. 26 - Delle interrogazioni
- Art. 27 - Delle interpellanze
- Art. 28 - Delle mozioni
- Art. 29 - Dell'elezione delle commissioni consiliari
- Art. 30 - Della costituzione e della convocazione delle commissioni
- Art. 31 - Del funzionamento delle commissioni
- Art. 32 - Delle decisioni delle commissioni
- Art. 33 - Delle disposizioni comuni al presente Titolo
- Art. 34 - Dei consiglieri comunali
- Art. 35 - Dell'iniziativa dei consiglieri comunali
- Art. 36 - Dei gruppi consiliari
- Art. 37 - Della Conferenza dei capigruppo
- Art. 38 - Disposizioni transitorie
- Art. 39 - Disposizioni finali

Art. 1 **Principi generali**

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni e delle proprie adunanze a norma del presente Regolamento, adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e delle altre leggi della Repubblica, nonché dello Statuto comunale.
2. I consiglieri comunali operano nel pieno rispetto dell'istituzione di cui fanno parte, nonché della legge dello Stato, della Regione e dei regolamenti.

TITOLO I

DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2

Dell'entrata in carica

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 3

Della prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La legge determina gli adempimenti obbligatori della prima seduta.

Art. 4

Della sede delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce presso la sede comunale, in sala a ciò adibita.
2. Nel caso in cui il Sindaco ritenga opportuno, per motivate ragioni connesse all'ordine del giorno, fissare l'adunanza in altro luogo, provvede con proprio decreto, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo.
3. Qualora la usuale sede delle adunanze sia inagibile o comunque non utilizzabile per conclamata causa di forza maggiore, il Sindaco individua con decreto un luogo idoneo allo svolgimento dell'adunanza.
4. In ogni caso il Sindaco, ove sussistano motivate ragioni di salute o incolumità pubblica, sulla base di provvedimento avente forza di legge, che dichiari lo stato emergenziale o che comunque autorizzi tale modalità, può stabilire la convocazione del Consiglio in modalità telematica, mediante l'utilizzo di piattaforma informatica adeguata a garantire la riconoscibilità dei consiglieri, la possibilità per essi di esprimere correttamente e chiaramente i propri voti e la pubblicità della seduta.

Art. 4/bis

Disciplina delle sedute in videoconferenza

1. Ai sensi del comma 4 del precedente articolo 4, qualora l'Ente disponga di adeguata dotazione *hardware* e *software*, il Sindaco può motivatamente convocare le riunioni dell'Assemblea in videoconferenza, con la partecipazione dei componenti in collegamento da remoto mediante adeguati strumenti informatici.
2. L'avviso di convocazione specifica che la seduta si svolgerà in videoconferenza e ad esso può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta; i verbali riportano la modalità di svolgimento della seduta.
3. Il Presidente può invitare dirigenti, funzionari e collaboratori a collegarsi alla videoconferenza e partecipare alla riunione per relazionare su argomenti specifici.
4. Le riunioni in videoconferenza in quanto pubbliche, sono rese accessibili o mediante registrazione e pubblicazione sul sito istituzionale e sui profili *social* ufficiali dell'Ente, ovvero mediante diretta *streaming*.
5. Le sedute in videoconferenza si svolgono come segue:
 - a. il Presidente dichiara aperta la seduta e rammenta ai partecipanti: che i lavori sono registrati; che i *files* audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione, ovvero che i lavori sono diffusi in diretta *streaming* per assicurarne la pubblicità; che la pubblicità dei lavori consiliari è finalità di rilevante l'interesse pubblico e che, pertanto, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, giustifica la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni;
 - b. il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta, considerando presenti solo i

- consiglieri debitamente connessi e riconoscibili; l'appello, anche di singoli componenti dell'assemblea, può essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare la continuità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno;
- c. le votazioni si svolgono per appello nominale; non possono essere discussi nel corso di sedute in videoconferenza argomenti che richiedano la segretezza della discussione e/o della votazione, salva motivata urgenza; in tal caso la registrazione della seduta o la diretta *streaming* sono sospese durante le votazioni ed i consiglieri sono tenuti al segreto sui voti espressi.
6. Successivamente alla convocazione del Consiglio, su richiesta di uno o più consiglieri presentata almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per la riunione, debitamente fondata e per giustificati motivi, il Sindaco può altresì consentire lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea in videoconferenza parziale, con la partecipazione dei richiedenti in collegamento da remoto mediante adeguati strumenti informatici; in tali casi, il Presidente ed il segretario comunale devono comunque essere fisicamente presenti presso la sede municipale. Spetta al Presidente valutare le ragioni che motivano la richiesta di presenza in videoconferenza.
 7. L'“adeguatezza” degli strumenti informatici di cui ai commi precedenti si riferisce a: riconoscibilità visiva del partecipante, possibilità di interazione attiva nelle discussioni e votazioni, non accessibilità da parte di persone prive delle necessarie credenziali.
 8. Qualora, a seguito di una convocazione dell'Assemblea in videoconferenza non parziale, un consigliere comunale, sotto la propria personale responsabilità ed esprimendo piena consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali della falsità o mendacia in dichiarazioni, faccia pervenire al protocollo dell'Ente, almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per la riunione, comunicazione di essere sprovvisto di qualsiasi dotazione tecnologica utilizzabile per la partecipazione alla riunione, il Presidente può disporre la trasformazione della videoconferenza in modalità parziale, ovvero assegnare al Consigliere in comodato d'uso, per il tempo necessario alla partecipazione alla seduta, adeguata dotazione tecnologica di proprietà dell'Ente.

Art. 5

Della presidenza del Consiglio comunale

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, il quale assume la funzione di Presidente a tutti gli effetti di legge e statutari.
2. Qualora sia assente, la funzione di Presidente è assunta dal Vicesindaco, oppure, in caso di sua ulteriore assenza, dal consigliere, tra quelli presenti, il quale abbia conseguito la maggiore cifra elettorale.
3. Alle sedute partecipa il Segretario comunale, che assiste il Presidente durante la seduta, intervenendo ogni qual volta ne sia richiesto o lo ritenga opportuno, previa autorizzazione del Presidente.
4. Partecipano inoltre alle adunanze gli eventuali assessori esterni, senza diritto di voto; essi non concorrono al raggiungimento del numero legale. Di tale presenza è fatta menzione nel processo verbale e in ciascuna deliberazione assunta.

TITOLO II

DELLE SEDUTE

Art. 6

Delle tipologie di adunanza

1. Il Consiglio si riunisce:
 - a) In seduta ordinaria, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto comunale o da regolamenti.
 - b) In seduta straordinaria, se per gli argomenti non è prevista la seduta ordinaria a norma della lettera precedente.
 - c) In seduta d'urgenza, per motivi rilevanti e indilazionabili.

Art. 7
Della convocazione dell'adunanza

1. Le sedute del Consiglio comunale, nel rispetto del presente Regolamento, sono convocate dal Sindaco, oppure, in caso di sua assenza, dai soggetti indicati dall'articolo 5, comma secondo, del presente Regolamento, secondo l'ordine ivi indicato.
2. Il Consiglio comunale è convocato con avviso da recapitare a mezzo PEC a ciascun consigliere. A tal fine, il consigliere comunale che sia già in possesso di un indirizzo PEC è tenuto a comunicarlo entro il quinto giorno successivo alla seduta di insediamento del Consiglio o, se surrogato, entro il quinto giorno successivo alla surrogazione. Il Comune provvede ad assegnare un indirizzo PEC ai consiglieri che ne siano sprovvisti e ne facciano richiesta.
3. Nel caso in cui un consigliere sia sprovvisto di indirizzo PEC ed espressamente e motivatamente rifiuti tale forma di comunicazione, l'avviso è consegnato personalmente dal messo comunale al domicilio indicato dal consigliere, qualora sia sul territorio comunale e la comunicazione si intende perfezionata qualora l'avviso sia consegnato ad uno dei soggetti di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c.; in tal caso, il consigliere o la persona che riceve l'avviso rilascia ricevuta di consegna. Qualora il consigliere non sia domiciliato sul territorio comunale, l'avviso è pubblicato all'Albo pretorio ed il consigliere è avvisato a mezzo telegramma. La comunicazione si intende assolta nella data di pubblicazione all'Albo.
4. L'avviso indica data, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno e la tipologia della seduta, a norma dell'articolo precedente. Deve essere recapitato almeno dieci giorni prima rispetto al giorno fissato per l'adunanza in seduta ordinaria; per l'adunanza in seduta straordinaria, il termine è ridotto a cinque giorni; per le sedute d'urgenza, il termine è ulteriormente ridotto a quarantotto ore.
5. Nel fissare data e ora della convocazione, il Sindaco tiene conto, se possibile, degli orari di lavoro dei consiglieri.
6. I termini di convocazione di cui al secondo comma del presente articolo sono da intendersi rispettati e gli eventuali difetti di comunicazione sanati qualora i consiglieri partecipino alla seduta, salvo che essi dichiarino, subito dopo l'appello, di essere intervenuti al mero fine di eccepire il ritardo di notificazione.
7. Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere che il Consiglio si riunisca entro venti giorni, in seduta ordinaria o straordinaria, indicando i punti da iscrivere all'ordine del giorno. Il Sindaco provvede alla convocazione, nel rispetto del presente Regolamento, eventualmente integrando l'ordine del giorno con ulteriori punti, da inserirsi successivamente a quelli già indicati dai consiglieri richiedenti.
8. Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data di seconda convocazione del Consiglio, qualora non si raggiunga il numero legale previsto dal presente Regolamento nel corso della prima convocazione. Essa si terrà non prima del secondo giorno feriale successivo alla seduta di prima convocazione, del che è dato avviso ai soli consiglieri non intervenuti in sede di prima convocazione almeno ventiquattro ore prima della seduta.
9. Ove non sia già indicata la data di seconda convocazione, il Sindaco provvede a riconvocare il Consiglio nel rispetto dei termini di cui al presente Regolamento, indicando che si tratta di seconda convocazione.
10. Tutti i termini del presente articolo si intendono comprensivi dei giorni festivi; non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale iniziale mentre si computa quello finale.
11. In caso di comunicazione omessa o tardiva, salvo quanto previsto al comma 6, le deliberazioni assunte durante la seduta sono annullabili su istanza del consigliere che dimostri il difetto.

Art. 8

Degli adempimenti conseguenti alla convocazione

1. Dell'avvenuta convocazione è data notizia entro ventiquattro ore tramite pubblicazione sull'albo pretorio del Comune, sulla pagina iniziale del sito internet istituzionale.
2. Se ritenuto opportuno dal Sindaco, per una maggior partecipazione della cittadinanza, può essere data notizia del Consiglio, senza valore legale e senza conseguenze sulla validità della seduta in caso di mancata affissione, tramite avvisi visibili in appositi spazi sul territorio comunale.
3. Per le sedute d'urgenza, la pubblicazione è sempre effettuata contestualmente alla convocazione.
4. Tutte le proposte di deliberazione correlate all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei consiglieri comunali, se possibile in formato digitale, entro il giorno lavorativo successivo alla convocazione del Consiglio.
5. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo chiaro ed inequivoco. Può essere integrato qualora non sia ancora spirato il termine previsto per la convocazione, a seconda della tipologia di adunanza indicata dall'articolo 6 del presente Regolamento. È in tal caso rinnovato l'avviso di convocazione nei confronti di tutti i consiglieri, indicando nel complesso tutti gli argomenti che saranno trattati, ed i documenti sono posti immediatamente a disposizione, se possibile in formato digitale.
6. La non trattazione di punti già previsti all'ordine del giorno può essere disposta soltanto ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento.

Art. 9

Della partecipazione pubblica alle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo che la legge disponga la convocazione in seduta segreta. Sono comunque segrete le sedute inerenti apprezzamenti morali sulle persone, limitatamente a tali punti dell'ordine del giorno.
2. Partecipano alla seduta segreta, oltre ai consiglieri, anche il Segretario comunale ed eventuali assessori esterni, i quali sono tenuti al segreto.
3. Il pubblico assiste alle sedute da spazio riservato dell'aula. E' chiamato al rispetto delle regole di educazione civica che richiedono il silenzio e non cagionare in qualsiasi modo tumulto o disordine in aula.
4. Il Presidente può disporre l'immediato allontanamento dall'aula di persone che disturbino la seduta, anche con l'ausilio della forza pubblica, nei modi previsti dall'art. 12.
5. Nessuna persona esterna al Consiglio può introdursi nello spazio riservato ai consiglieri se non espressamente invitato dal Presidente.
6. Il Consiglio comunale può essere registrato e divulgato ovvero altresì trasmesso in diretta tramite rete internet, con le modalità stabilite all'art.9/bis.

Art.9/bis

Registrazione delle riunioni in presenza dell'Assemblea e diffusione della medesima

1. Qualora siano stati predisposti idonei strumenti tecnologici, i lavori in presenza dell'Assemblea possono essere registrati e la registrazione essere diffusa mediante pubblicazione sul sito istituzionale, sui profili *social* ufficiali dell'Ente o su piattaforme pubbliche.
2. Inoltre, sempre qualora siano stati predisposti idonei strumenti tecnologici, i lavori possono essere resi pubblici mediante diretta *streaming*.
3. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili al pubblico, che rendono nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione ed il conseguente trattamento dei dati personali, giustificato ai sensi delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art.2-sexies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
4. Inoltre, il Presidente, in avvio di seduta, rammenta espressamente ai partecipanti ed al pubblico in sala che i lavori sono registrati e che i *file* audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione, ovvero che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la pubblicità.
5. Non sono in alcun caso ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.

Art. 10 **Della validità delle sedute**

1. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al Comune. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri che la legge assegna all'Ente. A tali fini, non è considerato il Presidente.
2. Il consigliere che abbandona per qualunque motivo l'adunanza ne dà comunicazione al Segretario, indicando se intenda ritornarvi.
3. Per l'approvazione o la variazione del bilancio, del conto consuntivo, dei piani urbanistici, di regolamenti, nonché per la partecipazione a società di capitale, la costituzione di consorzi e aziende speciali è comunque richiesta la partecipazione della maggioranza dei consiglieri assegnati, anche in sede di seconda convocazione.
4. Il Presidente dispone sempre la verifica del numero legale prima di una deliberazione per la quale la legge, lo Statuto o un regolamento prescrivono una maggioranza qualificata. In ogni altro caso il Consiglio si presume in numero legale per discutere e deliberare, fatta salva la possibilità, per ciascun consigliere, di chiederne la verifica, che è effettuata, mediante appello, dal Segretario comunale.
5. Qualora il Consiglio non sia in numero legale, il Presidente dispone la sospensione della seduta per non meno di cinque e non più di quindici minuti, provvedendo senz'altro, alla ripresa, alla verifica del numero legale; in caso di esito negativo, l'adunanza si intende convocata nella data e nell'orario indicato per la seconda convocazione, ove già prevista.
6. Se il Presidente, apprezzate le circostanze, ritiene che la sospensione della seduta di cui al comma precedente non possa comunque consentire al Consiglio di ritornare in numero legale, rinvia il proseguo della seduta alla data di seconda convocazione, se prevista.
7. In sede di seconda convocazione l'ordine del giorno si intende composto dai punti che non sono stati conclusi durante la seduta di prima convocazione.
8. Se non è stata già fissata la data per la seconda convocazione, si applica l'articolo 7, comma 8, del presente Regolamento.

Art. 11 **Dei verbali dell'adunanza**

1. Di ciascun punto all'ordine del giorno è redatto processo verbale, a cura del Segretario comunale. Esso consiste nel sommario resoconto degli interventi svolti durante la seduta, nonché delle deliberazioni assunte dal Consiglio, con pedissequa indicazione delle dichiarazioni di voto, delle presenze al momento della votazione e dei voti espressi da ciascun consigliere.
2. Di ciascuna seduta pubblica può altresì effettuarsi registrazione audio-video. Essa è contestualmente o successivamente messa a disposizione dei cittadini sul sito internet del Comune oppure su altra piattaforma internet, con le modalità stabilite dall'art.9/bis.
3. Qualora si sia provveduto alla registrazione di cui al comma 2, essa è archiviata su *server* interno o esterno e messa a disposizione dei Consiglieri che ne richiedano la consultazione, eventualmente anche mediante la comunicazione dei *link* cui collegarsi per la visione.
4. Per le sedute segrete, il verbale indica in modo sommario gli argomenti trattati; sono indicati i consiglieri che abbiano partecipato alla deliberazione.
5. I verbali sono pubblicati all'Albo pretorio nei modi di legge.
6. L'avvenuta pubblicazione dei verbali di seduta è comunicata al Consiglio, di norma, nella prima seduta successiva all'adempimento tramite iscrizioni di apposito punto all'ordine del giorno. Almeno 24 ore dalla seduta ciascun consigliere il quale ritenga che siano stati erroneamente riportati i nominativi dei presenti o i voti espressi, ovvero che il proprio intervento sia stato travisato, attribuendosi opinioni non espresse, può avanzare al protocollo dell'Ente proposta scritta di rettifica al verbale. Nel corso della seduta il Presidente informa il Consiglio circa la proposta di rettifica senza che ciò comporti, in nessun caso, la riapertura della discussione sull'argomento cui la rettifica si riferisce. Se vi sono opposizioni alla rettifica, delibera il Consiglio a maggioranza dei votanti.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, non sono in nessun caso ammesse modificazioni ai verbali pubblicati.
8. Dell'avvenuta rettifica è data espressa menzione nel verbale di seduta, una copia del quale viene depositata nella raccolta degli originali delle deliberazioni, insieme al verbale modificato, del quale costituisce integrazione.

Art. 12
Della polizia delle sedute

1. Il Presidente assicura l'ordine delle sedute e l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento; a tal fine, gli sono attribuiti idonei poteri discrezionali.
2. Richiama chi, fra il pubblico, tenga un comportamento in violazione dell'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento e, nei casi più gravi, tali da impedire al Consiglio una normale discussione, ne dispone l'espulsione dall'aula.
3. Può altresì togliere la parola ad un consigliere che pronunci parole irrispettose; tali espressioni sono omesse dal processo verbale.
4. Nei casi più gravi di intemperanza in aula, il Presidente dispone un richiamo formale nei confronti del consigliere che l'ha causata, invitando il Segretario comunale a farne menzione nel processo verbale. Qualora il consigliere non cessi il comportamento, gli è tolta la facoltà di parola per la parte restante della seduta. Se prosegue nel mantenere un contegno tale da rendere impossibile il proseguo ordinato della discussione, il Presidente ha facoltà di espellerlo dall'aula. In tal caso, qualora il consigliere non intenda lasciare fisicamente l'Aula, non è più computato nei presenti e non può esprimere voti, né i suoi eventuali interventi vengono riportati a verbale.
5. Non è mai ammessa la sospensione di un consigliere da successive sedute del Consiglio.
6. La forza pubblica, qualora presente in aula, interviene su richiesta del Presidente al fine di allontanare le persone del pubblico che, a causa del proprio comportamento, siano già state ammonite una volta in ordine all'eventualità di essere allontanate dall'aula e insistano nel proprio contegno, senza ulteriori avvertimenti. Può altresì intervenire senza autorizzazione in presenza di comportamenti che possano configurarsi quali in delitti contro l'incolumità pubblica o delle persone presenti.

Art. 13
Dell'apertura della seduta

1. Decorsi non oltre dieci minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario comunale a svolgere l'appello nominale dei consiglieri.
2. Se non è presente il prescritto numero legale, il Segretario comunale procede ad un secondo appello decorsi almeno dieci minuti dalla conclusione del primo. In caso di esito negativo, il Segretario comunale propone al Presidente la predisposizione di atto dichiarativo della mancanza del numero legale, nel quale sono riportati i nominativi dei consiglieri assenti. Il Presidente valuta se disporre un terzo appello ovvero dichiarare immediatamente la seduta deserta. Dopo l'eventuale terzo appello la seduta è in ogni caso dichiarata deserta.
3. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Per le sedute convocate d'urgenza, un terzo dei consiglieri presenti subito dopo l'appello, può richiedere che il Consiglio comunale differisca ogni deliberazione al secondo giorno feriale successivo; in tale evenienza, la seduta è senz'altro sciolta e il consiglio è riconvocato, con il medesimo ordine del giorno non modificabile, per tale data; è rinnovato l'avviso di convocazione ai consiglieri risultati assenti all'appello.
4. Il Sindaco, immediatamente dopo la conclusione dell'appello, può rendere al Consiglio le comunicazioni che ritenga opportune relativamente a questioni di interesse generale. È data la parola a un consigliere per gruppo che ne faccia richiesta, per non più di tre minuti. Il Sindaco può svolgere una replica a tali interventi.

Art. 14
Della chiusura delle sedute

1. Conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta. Qualora la discussione si protragga in modo ritenuto eccessivo, il Presidente può proporre la sospensione della seduta ed il rinvio al giorno successivo, fissando contestualmente l'orario di convocazione. La proposta è sottoposta alla votazione del Consiglio, che decide a maggioranza semplice.

TITOLO III DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

CAPO I Delle questioni procedurali

Art. 15

Dell'organizzazione della discussione e della priorità d'ordine degli interventi

1. Il Presidente ammette a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. I consiglieri si rivolgono, in tutti i loro interventi, alla Presidenza. Devono attenersi all'argomento in discussione. In caso contrario sono richiamati dal Presidente; se persistono, il Presidente toglie loro la parola. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo tra i consiglieri e, in tal caso, gli interventi non vengono riportati nel verbale.
3. Gli interventi ai sensi degli articoli 16, 17, 18 del presente Regolamento hanno priorità d'ordine su ogni altro, fatta salva la richiesta di verifica del numero legale.
4. Ciascuna proposta di deliberazione è accompagnata dal parere dei responsabili del servizio, ove richiesto dalla legge.
5. Presso la sala consiliare è resa disponibile in consultazione per i consiglieri una copia di tutte le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno, in testo identico a quello messo a disposizione dei consiglieri all'atto di convocazione del Consiglio, nonché degli emendamenti presentati.

Art. 16

Dell'inversione dell'ordine del giorno

1. Ciascun consigliere, in apertura di seduta oppure dopo la conclusione della trattazione di un punto all'ordine del giorno, può chiedere che il Consiglio deliberi una modifica sull'ordine di trattazione degli argomenti, motivando la propria richiesta.
2. Il Consiglio delibera sulla proposta, previo intervento, se richiesto, di un consigliere a favore e uno contro, per non più di un minuto ciascuno. Se sono avanzate più proposte analoghe sul medesimo punto dell'ordine del giorno, si procede ad un'unica discussione e votazione.
3. Il Presidente può non ammettere la richiesta qualora ritenga la motivazione insufficiente, ovvero valuti che la richiesta abbia intento manifestamente dilatorio.

Art. 17

Delle proposte di non passare alla trattazione di un punto dell'ordine del giorno

1. Ciascun consigliere può richiedere che un punto non sia trattato dal Consiglio, con le stesse modalità di proposizione, discussione e deliberazione di cui all'articolo precedente.
2. Se la richiesta è respinta, non è ammessa una ulteriore votazione sul rinvio del medesimo punto.

Art. 18

Dei richiami al Regolamento

1. Ciascun consigliere può eccepire che, durante l'adunanza, si stia violando o stia per violare una disposizione del presente Regolamento, indicando l'articolo che suppone violato e chiedendone spiegazione al Presidente.
2. Il Presidente, previa consultazione, se lo ritiene opportuno, con il Segretario comunale, risponde immediatamente o dopo aver brevemente sospeso la seduta, fornendo interpretazione del Regolamento nella parte controversa. Può altresì consultare i capigruppo. Se il consigliere dichiara di non aderire all'interpretazione fornita, fermo restando che il Consiglio sarà svolto secondo le indicazioni del Presidente, la stessa è rimessa alla Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti comunali la quale, in una sua seduta da convocarsi per una data non successiva a venti giorni; redige parere interpretativo della disposizione controversa, che sarà allegato al presente Regolamento quale indicazione interpretativa per le successive sedute.

CAPO II

Della discussione e della deliberazione

Art. 19

Della relazione al Consiglio

1. Esauriti gli interventi a norma del Capo I del presente Titolo, il Presidente dichiara aperta la discussione dei punti all'ordine del giorno, su ciascuno dei quali è generalmente prevista una deliberazione, preceduta dalla relazione del Presidente o di un incaricato.
2. Ciascun consigliere può essere incaricato di relazionare al Consiglio sulle proposte di deliberazione. Di norma tale incarico è assegnato all'assessore o al consigliere delegato per materia oppure al proponente.
3. Qualora la materia sia assegnata ad un assessore esterno, egli è autorizzato dal Presidente a prendere la parola ed a relazionare al Consiglio. Possono altresì relazionare i responsabili del servizio cui la deliberazione si riferisce, previa autorizzazione del Presidente.
4. La relazione introduttiva è di norma contenuta in dieci minuti. Il Presidente può prolungare discrezionalmente tale termine, se la complessità della materia lo richiede.
5. Possono essere ascoltati dal Consiglio, previa autorizzazione del Presidente, i consulenti esterni che abbiano partecipato all'elaborazione della proposta in esame, nonché i cittadini che l'abbiano avanzata, nei casi previsti dall'articolo 64 dello Statuto comunale.

Art. 20

Degli emendamenti

1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti alla proposta di deliberazione in discussione.
2. Gli emendamenti comportanti modifiche sostanziali della proposta originaria sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune, preferibilmente in forma digitale, entro il secondo giorno feriale precedente quello dell'adunanza. Tali emendamenti sono assoggettati ai pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, rilasciati dai Responsabili competenti a rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti di natura esclusivamente formale, come tali non assoggettati a pareri, possono essere depositati fino al momento dell'apertura della seduta.
4. Tutti gli emendamenti, in ogni caso, sono presentati al Consiglio subito dopo la proposta di deliberazione e discussi congiuntamente ad essa. La votazione sugli emendamenti precede quella sul punto all'ordine del giorno.

Art. 21

Degli interventi in discussione generale

1. Ciascun intervento in discussione ha durata pari a cinque minuti, estendibili fino a dieci minuti da parte del Presidente, in ragione della complessità della materia, su specifica richiesta del capogruppo del gruppo cui il consigliere appartiene. È sempre esteso di almeno cinque minuti il tempo per l'intervento di ciascun membro di un gruppo di minoranza, qualora l'intervento del relatore sia prolungato a norma dell'articolo 19, comma quarto, secondo periodo.
2. Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta durante la discussione, tranne la possibilità di replicare all'intervento di un altro consigliere, qualora gli siano state attribuite opinioni contrarie a quelle espresse o siano stati formulati giudizi sulla sua condotta, comunque per non più di un minuto, non prorogabile.
3. Il relatore può intervenire in sede di replica al termine della discussione, nonché durante la stessa se lo ritenga opportuno, in ragione del procedere degli interventi in discussione degli altri consiglieri, complessivamente per non più di sette minuti.
4. In ogni caso, decorsa un'ora dalla conclusione della relazione, ciascun consigliere può chiedere che la stessa sia dichiarata conclusa. Su tale proposta il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, ascoltato un oratore a favore e uno contro, per non più di un minuto ciascuno.
5. Esauriti gli iscritti a parlare oppure in caso di deliberazione di cui al comma precedente, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Salvo ove diversamente previsto, allo scadere del termine indicato per ciascun intervento, il Presidente invita l'oratore a concludere. Al secondo richiamo, decorso comunque un minuto, gli toglie la parola.

Art. 22
Della modalità di votazione in generale

1. Il Consiglio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Conclusa la discussione generale, si procede con la votazione degli emendamenti quindi della risultante proposta di deliberazione, con le modalità previste dall'articolo 23 del presente Regolamento.
3. Sono approvate le proposte e gli emendamenti per cui i voti favorevoli superino i voti contrari. In caso di parità fra favorevoli e contrari, la proposta non è approvata ed è inserita all'ordine del giorno della seduta successiva, con priorità su ogni altro punto, salvo che il Consiglio, subito dopo la proclamazione del risultato, deliberi di soprassedere alla nuova iscrizione all'ordine del giorno.
4. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo che la legge, lo Statuto o un regolamento dispongano diversamente.
5. Le votazioni inerenti persone avvengono sempre a scrutinio segreto mediante schede, ognuna delle quali reca il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
6. Qualora la legge o lo Statuto richiedano la votazione per appello nominale, il Segretario procede all'appello. Quando si sente nominare, ciascun consigliere enuncia ad alta voce il proprio voto favorevole, contrario o di astensione. Tale modalità di votazione è utilizzata normalmente in caso di seduta svolta in modalità telematica.
7. Durante le operazioni di voto, in qualunque modalità esse si svolgano, non è ammesso alcun intervento, se non per denunciare irregolarità nella votazione o comunque per questioni inerenti alla votazione. Non è ammessa alcuna protesta per l'esito della votazione.
8. Il Presidente computa i voti e proclama il risultato con la formula "Il consiglio approva" oppure "Il Consiglio respinge".
9. Nelle votazioni mediante schede e per appello nominale il Presidente si fa assistere nello spoglio da tre consiglieri, di cui almeno uno appartenente ad un gruppo di minoranza.
10. Il verbale dell'adunanza, nonché la deliberazione, indicano espressamente i nomi dei consiglieri contrari o astenuti.

Art. 23
Delle procedure di votazione

1. Il Presidente pone in votazione eventuali emendamenti alla proposta di deliberazione, partendo dal più difforme rispetto alla proposta; sono votati con priorità gli emendamenti soppressivi, anche parziali. È da ultimo messa ai voti la proposta stessa, nel testo emendato; il Presidente ne precisa preventivamente il contenuto, qualora siano stati approvati emendamenti.
2. Il Presidente, assistito dal Segretario comunale, considera le conseguenze e le preclusioni derivanti dalle votazioni favorevoli o contrarie già effettuate, in ordine alla inammissibilità, anche sopravvenuta, di emendamenti.
3. Prima delle votazioni sugli emendamenti, ciascun capogruppo può indicare, in un tempo non superiore a due minuti, a nome del proprio gruppo, un parere sul complesso degli emendamenti presentati.
4. Conclusa la votazione sugli emendamenti, il Presidente concede la parola per dichiarazione di voto ad un consigliere per gruppo che ne faccia richiesta, per non più di quattro minuti. Ciascun consigliere può intervenire, per dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo, per non più di un minuto, decorso il quale il Presidente gli toglie la parola.
5. Con votazione favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, effettuata per alzata di mano, la deliberazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile.
6. Nelle votazioni per schede, ciascun consigliere ha un numero di voti pari ai nominativi da eleggere; i nomi in eccedenza, secondo l'ordine con cui sono indicati sulla scheda, non saranno considerati validamente espressi. In caso di irregolarità di qualunque natura, rilevate dal Presidente, dal Segretario o da uno degli scrutatori, la votazione è annullata ed immediatamente ripetuta.

TITOL IV DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

Art. 24 Dell'attività ispettiva in generale

1. Ciascun consigliere può presentare raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze o mozioni inerenti all'attività del Sindaco, della Giunta comunale e dell'Amministrazione comunale.
- 1/bis. Tutti gli atti di sindacato ispettivo sono presentati al protocollo dell'Ente dal consigliere unico firmatario o, in caso di più firmatari, da uno degli stessi.
2. Fatto salvo quanto precisato all'art. 26, comma 1, per le interrogazioni, i suddetti atti di sindacato ispettivo sono iscritti all'ordine del giorno della seduta del primo Consiglio comunale non ancora convocato. Hanno priorità su ogni altro punto e sono discussi secondo il seguente ordine: mozioni, interpellanze, interrogazioni, raccomandazioni; all'interno di ogni categoria, secondo l'ordine di presentazione.
- 2/bis. Gli atti di sindacato ispettivo possono essere ritirati in qualsiasi momento con comunicazione dell'unico sottoscrittore o congiuntamente da tutti i sottoscrittori qualora non siano ancora stati inseriti all'ordine del giorno di un Consiglio già convocato.
3. L'assenza di tutti i consiglieri sottoscrittori alla seduta del Consiglio in cui se ne discute provoca l'espunzione del punto dall'ordine del giorno, dichiarata dal Presidente all'apertura della discussione sul punto, fatta salva la possibilità che il Consiglio deliberi comunque di procedere alla trattazione, su richiesta di un consigliere.
- 3/bis. Il ritiro dell'atto di sindacato ispettivo pervenuto dopo la convocazione del Consiglio, ovvero dichiarato dall'unico o dal primo sottoscrittore in apertura di trattazione, non provoca l'automatica cancellazione del punto all'ordine del giorno e si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
4. In ciascuna seduta del Consiglio comunale non possono essere discussi più di quattro atti di sindacato ispettivo. Gli atti eccedenti saranno iscritti all'ordine del giorno della successiva seduta.
5. Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di un'unica discussione; si svolge unica discussione anche nel caso di interpellanze su fatti o argomenti identici o strettamente connessi a quelli eventualmente oggetto di mozione, fatto salvo che l'interpellante illustra il proprio atto subito dopo che il proponente della mozione ha illustrato la propria proposta.
6. Per quanto non disposto espressamente dal presente Titolo, si applica, in quanto compatibile, il Titolo III del presente Regolamento.

Art. 25 Delle raccomandazioni

1. La raccomandazione è la segnalazione che uno o più consiglieri, indirizzano al Sindaco e alla Giunta affinché:
 - a. si approvino determinati provvedimenti;
 - b. si segua un determinato indirizzo;
 - c. si commemori un fatto, un avvenimento o una personalità.
2. La raccomandazione non può dar luogo a discussione sull'argomento. Le raccomandazioni, in numero massimo di una per ciascun gruppo consiliare, sono inserite nell'ordine del giorno in ordine di presentazione.
3. Il raccomandante o, in caso di più raccomandanti, esclusivamente il primo firmatario, ha facoltà di illustrare la raccomandazione per tre minuti. Il Sindaco o l'assessore competente per materia rispondono in non più di tre minuti. La risposta su ciascuna raccomandazione non può dar luogo a replica del raccomandante.

Art. 26 **Delle interrogazioni**

1. L'interrogazione è la domanda scritta rivolta da un consigliere al fine di:
 - a) sapere se un determinato fatto riguardante l'Amministrazione sia vero;
 - b) sapere se una informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
 - c) chiedere informazioni alla Giunta comunale su determinate tematiche di competenza di tale organo.
2. Il Sindaco, in merito alle interrogazioni presentate a lui stesso o alla Giunta con richiesta di risposta scritta, può decidere che venga data risposta per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione ovvero, discuterle in Consiglio comunale ai sensi dell'art.24, comma 1.
3. In caso sia trattata in aula, l'interrogazione non può dar luogo a discussione sull'argomento. Le interrogazioni, in numero massimo di due contemporanee per ciascun gruppo consiliare, sono inserite all'ordine del giorno in ordine di presentazione.
4. L'interrogante ha facoltà di illustrare l'interrogazione per cinque minuti. Il Sindaco o l'assessore competente per materia rispondono in non più di dieci minuti. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dar luogo a replica dell'interrogante, esclusivamente per dichiarare se sia soddisfatto.
5. Ogni interrogazione può essere presentata da più consiglieri congiuntamente, ma solo uno di essi ha diritto di illustrazione e di replica.

Art. 27 **Delle interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco al fine di:
 - a) conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati assunti determinati atti o comportamenti;
 - b) conoscere le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad una determinata situazione.
2. L'interpellante ha diritto di illustrare, per non più di cinque minuti, l'interpellanza, cui segue la risposta del Sindaco o suo delegato, per dieci minuti. L'interpellante ha facoltà di replica, per non più di tre minuti; decorsi ulteriori due minuti, il Presidente gli toglie la parola.
3. Ogni interpellanza può essere presentata da più consiglieri congiuntamente, ma solo uno di essi ha diritto di illustrazione e di replica.

Art. 28 **Delle mozioni**

1. La mozione è la richiesta scritta con la quale uno o più consiglieri comunali intendono promuovere una votazione su una proposta o su un principio generale da loro definito, nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale.
2. Il primo firmatario ha facoltà di prendere la parola per illustrare la mozione per un tempo massimo di cinque minuti. Hanno facoltà di intervenire nella discussione tutti i consiglieri che ne facciano richiesta per il medesimo termine.
3. Nel caso in cui risulti approvata, la mozione, qualora ciò sia possibile, è trasformata in proposta di deliberazione, previa acquisizione dei pareri necessari. Tale proposta è discussa e votata nella seduta del Consiglio comunale successiva all'acquisizione di tutti i pareri necessari.
4. Qualora la mozione sia respinta, il testo è allegato al verbale della relativa adunanza, quale parte integrante e sostanziale di esso.
5. Le mozioni di cui ai precedenti commi possono essere trasformate in deliberazione esclusivamente qualora gli argomenti dalle stesse trattati siano tassativamente rientranti nelle materie di competenza previste dalla legge.

TITOLO V DELLE COMMISSIONI

Art. 29

Dell'elezione delle commissioni consiliari

1. Oltre alle Commissioni consiliari previste dalla Legge, la cui composizione e le cui funzioni sono da questa regolate, il Consiglio comunale può facoltativamente costituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri, commissioni permanenti con funzione consultiva; alla costituzione si procede di norma nell'adunanza successiva alla prima.
2. Esse restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.
3. Ulteriori commissioni possono essere costituite durante la consiliatura, previa deliberazione in tal senso adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma.
4. Le commissioni sono composte da due consiglieri del gruppo di maggioranza e da due consiglieri tra i gruppi di minoranza nonché dal Sindaco o suo delegato.
5. I membri elettivi sono proposti da ciascun capogruppo durante la seduta del Consiglio, in ragione dei membri a ciascun gruppo assegnati; il Consiglio procede alla elezione con votazione a scrutinio segreto, a norma del presente Regolamento. Analogamente si procede se, per qualunque ragione, venga a trovarsi vacante un seggio.
6. Se un gruppo non indica alcun membro, tale seggio resta vacante e non è computato per il raggiungimento del numero legale delle sedute di commissione. Tale gruppo può, in ogni momento, richiedere al Sindaco di integrare la Commissione, nelle forme di cui ai commi precedenti; la votazione si svolge nella successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 30

Della costituzione e della convocazione delle commissioni

1. Ciascuna commissione consiliare è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Ove il Presidente sia assente, assume tale funzione il membro presente che abbia riportato la maggior cifra elettorale.
3. Ciascuna commissione è convocata dal Sindaco per la prima volta. Ogni successiva convocazione è effettuata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
4. È sempre convocata la competente commissione qualora il Consiglio comunale sia convocato per discutere proposte di deliberazioni sulle materie ad essa assegnate. La commissione esprime un parere motivato sulla proposta, nonché sugli eventuali emendamenti presentati.
5. Ciascuna commissione può essere convocata, in una o più sedute, per l'elaborazione di una proposta di deliberazione che sarà discussa durante una successiva seduta del Consiglio comunale.
6. Gli atti in discussione durante la seduta sono messi a disposizione dei membri contestualmente alla convocazione.
7. Della convocazione è data comunicazione ai membri almeno cinque giorni prima della data della seduta, con le stesse modalità di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 31

Del funzionamento delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
2. Ove consentito dal Presidente, alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, altri consiglieri comunali e gli assessori esterni, nonché rappresentanti di categorie economiche, sociali o culturali presenti sul territorio comunale.
3. Le sedute sono valide se vi partecipa la maggioranza dei membri. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o dal responsabile dell'area competente per materia, o da dipendente da questi delegato.
4. Il Sindaco informa la Giunta e il Consiglio dei pareri espressi da ciascuna commissione.
5. Il consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive, è dichiarato dalla stessa decaduto e viene sostituito a norma dell'articolo 29, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 32
Delle decisioni delle commissioni

1. I pareri espressi dalle commissioni non sono vincolanti per il Consiglio.
2. L'espressione di parere negativo non pregiudica la facoltà del consigliere proponente di presentare, anche identica, la medesima proposta o mozione al Consiglio.

Art. 33
Delle disposizioni comuni al presente Titolo

1. Per quanto non espressamente disposto da questo Titolo, si applicano le disposizioni sul Consiglio comunale di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
2. Le disposizioni del presente Titolo sono applicabili alle commissioni consiliari previste dalla legge nella misura in cui siano con essa compatibili.

TITOLO VI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 34 Dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno l'obbligo di partecipare alle sedute, se non altrimenti impediti.
2. Le modalità per la decadenza di un consigliere, nonché per la sospensione, le dimissioni e la giustificazione delle assenze, sono disciplinate dalla Statuto comunale, in conformità alla legge.
3. Ciascun consigliere può richiedere all'ufficio Segreteria del Comune che gli siano forniti tutti i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. A tal fine, la richiesta è evasa entro i successivi venti giorni, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, per i quali il Segretario comunale indica un termine maggiore, comunque ordinariamente non superiore a trenta giorni.
4. Gli atti ottenuti a norma del comma precedente sono esenti da qualunque costo di riproduzione, di ricerca o di altra natura.
5. Il consigliere non partecipa alla discussione e alla deliberazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 35 Dell'iniziativa dei consiglieri comunali

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa e di emendamento su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritte dal consigliere proponente, è indirizzata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale, che la esamina in ordine alla competenza del Consiglio in materia. Il Sindaco ne informa inoltre la Giunta.
3. Se il Segretario rileva la competenza del Consiglio, trasmette la proposta al competente responsabile del servizio, per la richiesta del parere previsto dalla legge.
4. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o comunque contraria alla legge, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio. La comunicazione è inviata a tutti i capigruppo.
5. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale. La funzione di relatore è affidata al consigliere proponente.

Art. 36 Dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista sono iscritti al medesimo gruppo consiliare, a meno che dichiarino di iscriversi al gruppo misto.
2. Entro la prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo indica il proprio capogruppo. In mancanza, si intende scelto il consigliere di ciascun gruppo che abbia riportato la maggior cifra elettorale; in caso di parità, è capogruppo il consigliere più anziano d'età.
3. La carica di capogruppo è incompatibile con quella di Sindaco o assessore.
4. Durante la consiliatura, ciascun consigliere può dichiarare al Sindaco di aderire ad altro gruppo consiliare. Di ciò è data comunicazione al Consiglio. Il consigliere cessa di appartenere alle commissioni consiliari permanenti disciplinate dal presente Regolamento.
5. Se un consigliere dichiara di cessare la propria appartenenza ad un gruppo e non ne indica un altro già esistente, è iscritto al gruppo misto.
6. Al gruppo misto sono attribuite le prerogative di gruppo; i membri indicano un capogruppo. Se è composto da un solo membro, egli è capogruppo.
7. Non è ammessa la costituzione di gruppi consiliari diversi da quelli collegati a liste elettorali che abbiano conseguito almeno un eletto.
8. Nel caso in cui una lista elettorale abbia eletto un solo consigliere, sono a lui assegnate tutte le prerogative che la legge, lo Statuto o un regolamento assegnato ad un gruppo, nonché la carica di capogruppo.
9. I consiglieri di un medesimo gruppo prendono posto, nell'aula delle adunanze, contigualmente gli uni agli altri.

Art. 37
Della Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo, composta dal Sindaco e dai capigruppo, è organo consultivo del Presidente, che la convoca ogni volta in cui lo ritenga opportuno e in ogni caso, salvi casi di urgenza o di valutata assenza di questioni rilevanti, prima delle sedute del Consiglio.
2. Essa concorre a definire la programmazione delle attività del Consiglio comunale; statuisce ciò che risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. Assume ogni deliberazione che il presente Regolamento le assegna. A ciascun capogruppo è attribuito un numero di voti pari ai consiglieri membri del gruppo cui appartiene. Il Sindaco non partecipa alla votazione.
4. Ciascun capogruppo può delegare per iscritto un altro membro del gruppo cui appartiene a partecipare alla riunione.
5. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che le presiede. In caso di sua assenza, la Conferenza è convocata e, se del caso, presieduta dal Vicesindaco.
6. È di norma convocata contestualmente alla convocazione del Consiglio; la convocazione è notificata ai capigruppo almeno due giorni prima della seduta, con le stesse modalità di notificazione della convocazione del Consiglio comunale.
7. È altresì convocata dal Sindaco qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un capogruppo, entro cinque giorni feriali dalla richiesta, per una data non successiva a dieci giorni dalla convocazione.

TITOLO VII DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Disposizioni Transitorie

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale quando una procedura da esso disciplinata è avviata anteriormente alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo seguente.
2. Le commissioni consultive comunali restano in carica nella composizione già determinata all'atto della loro costituzione, nella vigenza delle precedenti norme regolamentari.

Art. 39 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio comunale, e comunque non prima che siano decorsi venti giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Dalla medesima data si intende abrogato il precedente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nonché le successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo.
2. Copia del presente Regolamento è sempre disponibile per la consultazione pubblica sul sito internet del Comune, nonché presso la sala delle adunanze del Consiglio comunale.
3. Continuano ad applicarsi i regolamenti comunali che disciplinano procedimenti speciali rispetto al presente Regolamento, per le materie da essi normate.
4. Se si verificano casi non previsti dal presente Regolamento, il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti come procedere.
5. Non si possono introdurre deroghe al presente Regolamento se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Modifiche possono essere approvate soltanto con la maggioranza speciale prevista dalla legge.